



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/93 DEL 22.06.2023

Oggetto: **Ampliamento all'esercizio dell'attività di cava per materiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), L.R. n. 30/1989, "Argille e Vulcaniti" denominata "Monserrato" Località "Su Giri de sa Murta", in agro del comune di San Giovanni Suergiu, Provincia del Sud Sardegna. Proponente: Ekosarda S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., Delib.G.R. n. 11/75 del 2021.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Ekosarda S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, in data 21.1.2022 (prot. D.G.A. nn. 1596-1602-1616 di pari data) e regolarizzato, in data 23.2.2022 (prot. D.G.A. n. 4640 di pari data), presso il Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.), l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per l'intervento "Ampliamento all'esercizio dell'attività di cava per materiali di cui all'articolo 2 comma 1 punti B e C - L.R. n. 30/1989 Argille e Vulcaniti" denominata "Monserrato" Località "Su Giri de sa Murta" in agro del comune di San Giovanni Suergiu, Provincia del Sud Sardegna", ascrivibile al punto 8, lett. i) "cave e torbiere", dell'allegato B1 alle Direttive di cui alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021.

L'intervento, il cui costo complessivo è stimato in euro 3,24 Mln, contempla la coltivazione di una cava, di materiali di natura vulcanica costituiti in prevalenza da argille destinate "quasi esclusivamente per la realizzazione di sottofondi e capping in discariche e bonifiche di siti contaminati", ubicata in agro del comune di San Giovanni Suergiu (SU), a una distanza di circa 4,5 km dalla periferia nord dell'omonimo centro abitato, a circa 1.5 km dalla periferia sud dell'abitato di Carbonia e a circa 800 metri dalla frazione di "Is Urigus".

La proposta progettuale prevede l'estrazione di 507.000 m³ di materiale argilloso, e la produzione di circa 348.600 m³ di sterili e terreno vegetale, riutilizzati per il recupero ambientale del sito, e non comporta la produzione di rifiuti di estrazione. L'attività, che si estende su circa 4,6 ha, di cui una porzione (circa 1,5 ha) già interessata da pregresse attività minerarie e di cava, si svolgerà "a mezza costa" per gradoni discendenti, tra le quote di 59 e 32 metri s.l.m.

La coltivazione, articolata in due lotti di 5 e 4 anni, si svilupperà, senza l'impiego di esplosivi, a partire dai fronti di coltivazione esistenti a nord e ad est, ed estendendosi nel tratto pianeggiante; contemporaneamente si avrà un approfondimento del piano di coltivazione, fino alla quota minima di



20 metri s.l.m., che sarà raccordato ai fronti esistenti mediante gradoni di altezza pari a 9 metri e pedata di 5 metri. Il materiale estratto è direttamente trasportato ai luoghi di destinazione o commercializzato in situ, senza ulteriori trattamenti.

Il recupero ambientale, che sarà realizzato contestualmente alla coltivazione e sarà completato all'11° anno, prevede la rinaturalizzazione del sito e contempla:

- la riprofilatura dei fronti di coltivazione, e il parziale riempimento dei vuoti mediante il riporto, con la tecnica della colmata inversa, degli sterili disponibili in cava (circa 311.765 m3) e con materiali di provenienza esterna costituiti da "rocce e terre da scavo provenienti dalle opere pubbliche e private che si stanno sviluppando nell'area del Sulcis e con materie prime seconde, costituite da sfridi di lavorazione, con scarsa penetrazione economica nel mercato";
- la stesura di circa 6.980 m3 di terreno vegetale, per uno spessore di 20 cm;
- la ricostituzione della copertura vegetale mediante inerbimento della superficie estrattiva e piantumazione di specie arbustive e arboree autoctone, in numero non inferiore a 1.000 piante /ha, che saranno messe a dimora con sesto di impianto casuale a gruppi, al fine di creare una rinaturalizzazione dell'area, simulando il paesaggio circostante caratterizzato dall'alternanza di spazi alberati e spazi aperti;
- cure colturali per i 2 anni successivi al completamento dei lavori di recupero.

Al fine di compensare l'impatto residuo atteso per l'interessamento di aree seminaturali, aventi estensione pari a 2,6 ha, è prevista la realizzazione di un intervento di rimboschimento compensativo, mediante l'impianto di specie autoctone "in numero non inferiore a 1.000 piante/ha" su una superficie di circa 1,29 ha, mentre per le restanti superfici il proponente riferisce che "Poiché in prossimità del sito non risultano in disponibilità altre aree, la rimanente superficie da rimboschire, pari a 13.201,57 m2, verrà compensata mediante accordo con l'amministrazione comunale mediante il versamento dell'importo calcolato sulla base dei costi standard in materia forestale".

In riferimento alle caratteristiche delle aree seminaturali interessate dall'ampliamento, il proponente fa presente, nella documentazione, che in passato una porzione di circa 2,2 ha di queste "è stata interessata da pascolo brado ed il processo di colonizzazione spontanea di specie a sviluppo arbustivo è iniziato da meno di 15 anni" e dichiara che "Nonostante la vigente Delib.G.R. n. 11/21 del 2020 in questi casi non preveda l'obbligo di rimboschimento compensativo, compenserà a bosco tutte le aree verdi che saranno perdute a seguito dell'ampliamento produttivo in progetto".



Il tempo previsto per la realizzazione degli interventi di coltivazione e recupero ambientale, è di undici anni.

L'Assessore prosegue riferendo che durante l'iter istruttorio sono pervenuti i seguenti pareri/note:

- nota prot. n. 13063 del 5.4.2022 (prot. D.G.A. n. 8931 del 6.4.2022), con la quale il Servizio attività estrattive e recupero ambientale, "considerato che la proposta progettuale si prefigge la valorizzazione delle risorse presenti, il recupero dell'area, peraltro già compromessa in passato da attività minerarie, ed un progetto di rimboschimento compensativo in aree limitrofe esprime parere favorevole al progetto di ampliamento in argomento";
- nota prot. n. 14701 del 20.4.2022 (prot. D.G.A. n. 10047 di pari data), con la quale il Servizio del Genio civile di Cagliari ha comunicato che "non si ravvisa interferenza con elementi idrici per i quali risultino presupposti di vincolo ai sensi del Capo VII - "Polizia delle acque pubbliche" del R.D. n. 523/1904", e che, pertanto, "non deve esprimere alcun parere in merito al procedimento in oggetto";
- nota prot. n. 25333 del 3.6.2022 (prot. D.G.A. n. 14048 del 6.6.2022), con la quale il C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias ha comunicato che "non ricadendo (le aree di intervento) in ambiti soggetti a vincoli di diretta competenza del Corpo Forestale e di V. A., non si sono redatti osservazioni né pareri in merito";
- nota prot. n. 48367 del 28.9.2022 (prot. D.G.A. n. 24663 del 29.9.2022), con la quale il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale ha comunicato che "Gran parte delle aree in ampliamento ricadono in aree vincolate, per la presenza del bosco, e definite dal P.P.R. come seminaturali. Conseguentemente la coltivazione della cava in argomento, nelle aree seminaturali vincolate, non risulta coerente con il PPR per effetto dell'art. 26 delle relative NTA. Tuttavia si ritiene che tale criticità possa essere superata mediante l'applicazione del rimboschimento compensativo come previsto dalla Delib.G.R. n. 11/21 del 11 marzo 2020. Pertanto il proponente, al fine di potere ottenere un parere favorevole dallo scrivente servizio, relativamente alla coltivazione e conseguente trasformazione delle aree seminaturali - boscate, dovrà presentare apposito progetto di rimboschimento secondo quanto prescritto nella Delib.G.R. n. 11/21 del 11 marzo 2020, soggetto ad approvazione dal competente C.F.V. A. Inoltre in fase di autorizzazione sarà necessario un progetto di coltivazione e ripristino suddiviso in fasi quinquennali".



L'Assessore, quindi, conclude riferendo che il Servizio V.I.A.:

- considerato che il proponente, nell'istanza di Verifica, ha richiesto "le condizioni ambientali", di cui all'art. 19, comma 7, del vigente D.Lgs. n. 152/2006;
- tenuto conto che la documentazione agli atti risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente;
- preso atto dei contributi istruttori/pareri pervenuti e sopra elencati;
- rilevato altresì che, nonostante il coinvolgimento, sin dalla fase di avvio del procedimento, non sono pervenuti contributi istruttori/pareri, tra gli altri, da parte del Comune di San Giovanni Suergiu, Provincia Sud Sardegna, A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis, e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
- atteso che, al fine di evitare un ulteriore allungamento dei termini procedurali, l'acquisizione dei predetti contributi/pareri, può essere demandata alla fase autorizzativa dell'intervento,

ha ultimato l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto all'ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano attuate le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale e siano rispettate e recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni di seguito riportate:

1. il previsto "Progetto esecutivo rimboschimento compensativo", approvato dal competente C.F. V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias, dovrà essere avviato contestualmente alla ripresa delle attività di coltivazione;
2. come richiesto anche dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale con la nota prot. n. 48367 del 28.9.2022, "in fase di autorizzazione sarà necessario un progetto di coltivazione e ripristino suddiviso in fasi quinquennali";
3. in fase di preparazione delle operazioni di scavo:
 - 3.1 allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale presente dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente, in aree



- appositamente dedicate, gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;
- 3.2 dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il deposito in aree soggette a dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee a elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
4. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
- 4.1 garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie; in caso di rinvenimento di falda acquifera durante gli scavi la quota minima di coltivazione dovrà essere ridefinita al fine di garantire un adeguato franco dalla superficie freatica;
- 4.2 minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
- 4.3 minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
- 4.4 contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di coltivazione, carico e trasporto, su tutte le superfici potenzialmente polverose; al fine di garantire un'adeguata disponibilità idrica per la bagnatura delle superfici, il proponente dovrà valutare il ricorso a modalità di approvvigionamento alternative al solo accumulo in vasca di raccolta, come previsto in progetto, la cui capienza (50 m³) appare insufficiente per un'adeguata attuazione della misura di mitigazione, specialmente nei periodi siccitosi;
5. le acque dilavanti le superfici estrattive dovranno essere opportunamente regimate e gestite in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008. In particolare dovrà essere verificata, di concerto con l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis e la provincia del Sud Sardegna, la necessità di prevedere eventuali trattamenti, e/o di acquisire l'autorizzazione allo scarico prima del rilascio in ambiente;



6. in riferimento al progetto di recupero ambientale:
 - 6.1 l'uso dei materiali di provenienza esterna per il riempimento dei vuoti di coltivazione, non dovrà recare pregiudizio alla qualità e stabilità ambientale, con particolare riferimento alle componenti suolo, sottosuolo e corpi idrici; una volta individuati, detti materiali dovranno essere gestiti e sottoposti ai controlli di idoneità all'impiego, secondo le modalità previste dalla specifica normativa di settore;
 - 6.2 su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore a 30 cm. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente;
 - 6.3 al fine di favorire l'effettivo recupero dei suoli, su tutte le superfici oggetto di recupero, comprese quelle precedentemente interessate dal deposito temporaneo degli sterili, dovrà essere realizzata la semina, utilizzando miscugli di specie erbacee autoctone a elevato potere aggrappante;
 - 6.4 in fase di realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione dei luoghi e di rimboschimento compensativo, la Direzione Lavori dovrà essere supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestali, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias;
7. in accordo con le indicazioni da richiedere all'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis, dovrà essere predisposto un Progetto di Monitoraggio Ambientale, che dovrà prevedere, tra l'altro, il controllo della componente rumore, mediante apposite misurazioni da effettuarsi a inizio attività presso i recettori più esposti. In caso di superamento dei limiti di rumorosità, associati alla classe acustica assegnata all'area di pertinenza dei recettori, dovranno essere individuate misure di mitigazione finalizzate a garantirne il rispetto;
8. al fine di consentire il riscontro periodico delle previsioni progettuali, con cadenza triennale dall'avvio dei lavori, dovrà essere trasmessa al Servizio V.I.A. e agli enti di controllo, una



relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante lo stato dei luoghi, gli interventi di coltivazione e di recupero eseguiti, i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, nonché l'ottemperanza alle presenti prescrizioni. Al termine dell'attività dovrà inoltre essere trasmessa agli stessi enti, la documentazione attestante lo stato finale dei luoghi.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. l'intervento denominato "Ampliamento all'esercizio dell'attività di cava per materiali di cui all'articolo 2, comma 1, punti B e C - L.R. n. 30/1989 "Argille e Vulcaniti" denominata "Monserrato" Località "Su Girì de sa Murta" in agro del comune di San Giovanni Suergiu, Provincia del Sud Sardegna", proposto dalla Società Ekosarda S.r.l.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni esposte in premessa, l'intervento denominato "Ampliamento all'esercizio dell'attività di cava per materiali di cui all'articolo 2, comma 1, punti B e C - L.R. n. 30/1989 "Argille e Vulcaniti" denominata "Monserrato" Località "Su Girì de sa Murta" in agro del comune di San Giovanni Suergiu, Provincia del Sud Sardegna", proposto dalla Società Ekosarda S.r.l., a condizione che siano recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le condizioni ambientali descritte nel preambolo, e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, la Provincia Sud Sardegna, il C.F.V. A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias, il Servizio attività estrattive e recupero ambientale e l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/93
DEL 22.06.2023

proponente, il quale, in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare, presso il Servizio V.I.A., la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino